



## STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

### 1. Introduzione

Con il Regolamento CONSOB n. 16190/2007 sono state recepite numerose disposizioni dettate dalla Direttiva comunitaria 2004/39/CE, conosciuta con l'acronimo MiFID, che ha profondamente rinnovato le regole dei mercati e degli intermediari in strumenti finanziari.

La MiFID, attraverso un quadro di regole uniforme a livello europeo, intende mettere in competizione i mercati e gli intermediari, per ridurre i costi sia per i clienti che investono sia per le imprese che ricorrono al mercato dei capitali per finanziarsi.

A questo fine, la Direttiva ha rimosso l'obbligo per gli intermediari di eseguire gli ordini soltanto sui mercati regolamentati, riconoscendo la possibilità di rivolgersi anche ad altri mercati e agli intermediari stessi. In parallelo, ha obbligato gli intermediari ad assicurare ai propri clienti l'esecuzione degli ordini al miglior prezzo possibile (Best Execution) per qualsiasi strumento finanziario trattato, creando di fatto i presupposti per accrescere la concorrenza tra i mercati e gli intermediari interessati a vedere gli ordini eseguiti presso di loro.

Il principio della Best Execution, rivolto a clienti al dettaglio e a clienti professionali, riguarda indistintamente tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su un mercato regolamentato e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi).

In considerazione della molteplicità delle sedi di esecuzione degli ordini, gli intermediari sono obbligati a rendere pubbliche le proprie decisioni circa quali mercati o intermediari rivolgersi per eseguire gli ordini dei clienti, nonché le modalità seguite (Strategia di esecuzione degli ordini o "Execution Policy").

### 2. L'ottenimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini del cliente: la Best Execution

In relazione ai predetti obblighi informativi, l'articolo 46 del citato Regolamento CONSOB, impone agli intermediari di:

- indicare i fattori e i criteri utilizzati per il raggiungimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti (Best Execution);
- indicare le sedi di esecuzione (Trading venues) sulle quali la Banca conta per il raggiungimento della Best Execution con riferimento ad ogni tipologia di strumento finanziario;
- avvisare circa la possibilità che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione degli ordini al fine dell'ottenimento del miglior risultato possibile;
- ottenere il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini e sull'esecuzione degli ordini fuori mercato.

Il presente documento adempie a tali obblighi.

### 3. Fattori e criteri di Best Execution

La Banca, al fine di garantire la Best Execution ha considerato i seguenti fattori: prezzo, market impact, liquidità e spessore, costi, velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e regolamento.<sup>(1)</sup>

In particolare, la Banca, nel valutare a quali fattori dare maggiore importanza, ha preso in considerazione: le caratteristiche degli ordini dei propri clienti, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di tali ordini, le caratteristiche di liquidabilità degli strumenti finanziari medesimi e le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Il principale fattore considerato dalla Banca per assicurare la migliore esecuzione degli ordini è la sommatoria data dal prezzo al quale viene eseguito l'ordine, dalle commissioni e dagli altri costi di esecuzione (c.d. total consideration).

Tuttavia, in determinate circostanze, non si esclude che, in relazione alle caratteristiche del cliente (al dettaglio, professionale), alle dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) dell'ordine, connesso con le caratteristiche dello strumento finanziario (ad esempio, strumento finanziario poco liquido, ovvero quotato o non quotato) e con quelle del mercato di negoziazione, possano risultare rilevanti ai fini della Best Execution altri fattori quali il market impact, la liquidità e lo spessore, la velocità di esecuzione, la probabilità di esecuzione e la probabilità di regolamento.

### 4. Strumenti finanziari trattati e Sedi di esecuzione

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, la Banca, considerate le caratteristiche dei propri clienti, degli ordini, dei fattori di esecuzione, delle diverse sedi di esecuzione, ha individuato per ciascuna delle categorie di strumenti finanziari – di cui oltre - la sede idonea.

#### 4.1 Azioni quotate in Italia e all'estero - Strumenti derivati quotati (futures, options, covered warrant) in Italia e all'estero - ETF, quote di OICR/SICAV, quotati in Italia e all'estero

La Banca considera quale sede di esecuzione che garantisce il miglior risultato possibile con riferimento:

- alle azioni, il mercato MTA-EXPANDI di Borsa Italiana;
- agli ETF ed agli OICR, il mercato telematico dei fondi di Borsa Italiana;
- ai covered warrant il mercato SeDEX di Borsa Italiana;
- ai derivati con sottostanti indici o azioni italiane il mercato IDEM di Borsa Italiana.

Con riferimento ai titoli azionari ed agli strumenti finanziari derivati (covered warrants, futures ed opzioni) quotati sui mercati esteri, la Banca considera quale sede di esecuzione che garantisce il miglior risultato possibile il mercato regolamentato dove lo strumento da negoziare è più scambiato.

Nel caso in cui le dimensioni dell'ordine sugli strumenti in questione siano particolarmente significative, la Banca attribuirà maggiore importanza alla probabilità e velocità di esecuzione e alla probabilità di regolamento.

(1) Per market impact si intende l'effetto al rialzo o al ribasso sui prezzi che i partecipanti al mercato generano quando acquistano o vendono uno strumento finanziario nell'ambito del mercato stesso; per liquidità e spessore, si intende la capacità del mercato di esprimere con continuità quotazioni e prezzi; la velocità di esecuzione indica il tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ordine e la sua esecuzione nell'ambito di una sede di negoziazione; la probabilità di esecuzione e di regolamento indica la possibilità che l'ordine inviato trovi esecuzione e poi abbia luogo lo scambio tra il contante e gli strumenti finanziari.



#### 4.2 Azioni non quotate/strumenti derivati non quotati

Con riferimento alle azioni non quotate e ai strumenti derivati non quotati, la negoziazione generalmente avviene in contropartita con dealer selezionati presso i quali la Banca acquista/vende in conto terzi i titoli richiesti dal cliente per poi consegnarli/ritirarli al/dal medesimo, applicando commissioni. In casi non frequenti, semprechè il cliente ottenga il miglior risultato possibile, la Banca può eseguire l'ordine o in contropartita con il conto di proprietà della Banca o con ordini di segno opposto della clientela della Banca stessa.

Di seguito sono elencate le maggiori controparti con le quali la Banca negozia azioni e strumenti derivati non quotati: ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, Citigroup Global, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, Fortis Bank, HSBC Bank, JP Morgan Chase London, JP Morgan Chase Milano, Merrill Lynch International, Rabobank, Royal Bank of Scotland, UBS Londra.

#### 4.3 Obbligazioni quotate su mercati regolamentati italiani

Con riferimento alle obbligazioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su MTF con sede in Italia la Banca, a seconda del quantitativo dell'ordine e degli altri fattori considerati, valuta quale sede di esecuzione che garantisce il miglior risultato possibile:

- il TLX, mercato regolamentato gestito dalla Società-Mercato TLX S.p.A dove sono negoziate obbligazioni e titoli di stato italiani ed esteri, nel caso di controvalori pari o inferiori a 250.000 euro,
- il MOT, mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziate tra l'altro obbligazioni e titoli di Stato sia italiani sia europei, nel caso di controvalori oltre i 250.000 euro sino a 1 milione;
- il MTS e Bondvision con quotazioni su titoli di Stati appartenenti all'Unione Europea, oltre 1 milione di euro.

#### 4.4 Obbligazioni non quotate in Italia o quotate su mercati esteri

Con riferimento alle obbligazioni non quotate in Italia ovvero quotate su mercati esteri, anche extra-europei, la negoziazione generalmente avviene in contropartita con dealer selezionati presso i quali la Banca acquista/vende in conto terzi i titoli richiesti dal cliente per poi consegnarli/ritirarli al/dal medesimo, applicando commissioni. In casi sporadici, e semprechè il cliente ottenga il miglior risultato possibile, la Banca può eseguire l'ordine incrociandolo o con il conto di proprietà della Banca o con ordini di segno opposto della clientela della Banca stessa.

Di seguito sono elencate le maggiori controparti con le quali la Banca negozia strumenti obbligazionari: ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, Citigroup Global, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, Fortis Bank, HSBC Bank, JP Morgan Chase London, JP Morgan Chase Milano, Merrill Lynch International, Rabobank, Royal Bank of Scotland, UBS Londra.

### 5. Istruzioni specifiche

Nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito alle modalità di esecuzione di propri ordini, si avvisa che dette istruzioni potrebbero essere diverse dalle misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione, e quindi pregiudicare la possibilità di ottenere la Best Execution.

### 6. Informativa nei confronti del cliente

La Banca, su richiesta dei propri clienti, si impegna a dimostrare in qualsiasi momento che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Execution Policy adottata e mette a disposizione della clientela presso le proprie filiali e sul sito internet [www.finnat.it](http://www.finnat.it) la versione aggiornata del documento.

### 7. Consensi richiesti al cliente

In fase di stipula dei contratti di: (i) negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, (ii) collocamento e (iii) gestione individuale di portafogli, la Banca acquisisce dal cliente il consenso, in via generale, circa: la strategia di esecuzione degli ordini; la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori dei mercati regolamentati e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione; la possibilità di valutare se, in relazione agli ordini impartiti con limite di prezzo non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, sia appropriato renderli pubblici in modo da renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.

Data .....

FIRMA TITOLARE 1 .....

FIRMA TITOLARE 2 .....

FIRMA TITOLARE 3 .....